



ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL  
MONTE ALBINO



SCAFATI

## AMBITO TERRITORIALE S01\_2

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

### REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'EROGAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI CON I SERVIZI SANITARI

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e ss.mm.ii., del Piano Sociale Regionale 2016-2018, e per quanto definito nella Pianificazione sociale di zona dell'Ambito S01\_2, annualità 2016/2018, fissa e disciplina i criteri e le modalità di accesso ai servizi, nonché la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di natura sociale e sociosanitaria erogate dai Comuni associati nell'Ambito Territoriale S01\_2.

A tal fine, esso fa esplicito richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni e al DPCM del 29.11.2001, in conformità a quanto stabilito dalle successive integrazioni di cui al Decreto n.6/2010 del Commissario ad acta e della D.G.R. n. 50 del 28.02.2012, che definisce i provvedimenti a seguito dei decreti n.77/2011 e n. 81/2011 dello stesso Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario.

Per il calcolo dell'ISEE si fa riferimento al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e al nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014.

#### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali integrate a quelle sanitarie erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale e regionale e/o regolamenti di Ambito Territoriale, prevedono la compartecipazione dell'utente al costo dei suddetti servizi su sua domanda o su istanza del suo tutore legale.

Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal D.P.C.M. 29.11.2001 sui L.E.A. e specificate nel documento allegato n.1) della D.G.R. n. 50 del 28.02.2012.

#### ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI TIPO DOMICILIARE E SEMIRESIDENZIALE

Per la determinazione della compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie si procede individuando:

- a. la soglia ISEE, come regolata dalle norme vigenti in materia, al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% all'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad € 10.439,31 per l'anno 2016, da aggiornarsi ogni anno;
- b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'Ente erogante è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a € 28.331,87 per l'anno 2016, da aggiornarsi ogni anno;

Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{ISEE dell'utente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}} \times \text{Costo del servizio}$$

dove:

ISEE dell'utente rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;  
ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;  
ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;  
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE.

Per la determinazione della compartecipazione dell'utente al costo del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI si procede nel seguente modo.

Qualora l'ISEE dell'utente risulti:

- superiore al trattamento minimo della pensione INPS, integrato del 160%, fino al 15% è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'utente pari a € 0,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 15% e fino al 30% di € 1,00 per ogni ora di prestazione; superiore al 30% e fino al 45% di € 1,50 per ogni ora di prestazione; superiore al 45% e fino al 60% di € 2,00 per ogni ora di prestazione; superiore al 60% e fino al 70% di € 2,50 per ogni ora di prestazione; superiore al 70% e fino al 80% di € 3,00 per ogni ora di prestazione; superiore al 80% e fino al 90% di € 3,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 90% e fino al 100% di € 4,00 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 100% e fino al 150% di € 4,50 per ogni ora di prestazione;
- superiore al 150% per ogni 10 punti percentuali si aggiunge € 0,50 per ogni ora di prestazione.

#### **Art. 4 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali**

Per la determinazione della compartecipazione al costo della quota sociale per i servizi socio-sanitari residenziali, i soggetti richiedenti sono tenuti a compartecipare al costo della retta della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale annualmente percepite (dodici mensilità più il Rateo della tredicesima mensilità).

Per i soggetti richiedenti non titolari di pensione di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art.3.

Per i soggetti titolari di indennità di accompagnamento, si procede come segue:

- a. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito ISEE inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 3 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali socio sanitari è pari al 75% della indennità stessa;
- b. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito ISEE superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla

soglia massima di cui all'art. 3, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua, la formula di riferimento sarà pari a:

$$\text{Comp}_{ij} = \frac{(\text{ISEE}_i + \text{IA}) - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE}_o} \times \text{CS}_o$$

Dove:

"Comp<sub>ij</sub>" rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto "i" relativa alla prestazione sociale "j";

"ISEE<sub>i</sub>" rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

"CS<sub>o</sub>" rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

"ISEE<sub>o</sub>" rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente oltre il quale è previsto il pagamento della prestazione sociale.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula, al valore ISEE<sub>i</sub> va sostituito il reddito individuale.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI INTEGRATE A QUELLE SANITARIE**

L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte del Servizio sociale professionale istituito sui singoli Comuni afferenti l'Ambito Territoriale S01\_2. Ove si renda necessaria una valutazione multidimensionale con l'apporto di ulteriori professionalità il Servizio sociale professionale farà richiesta al Coordinatore dell'Ufficio di Piano che provvederà in merito.

La richiesta di accesso alle prestazioni sociali, corredata dalla Certificazione ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica, va effettuata esclusivamente presso il Servizio sociale professionale del Comune di residenza e deve essere formalizzata attraverso l'apposita modulistica regionale S.Va.M.A. e S.Va.M.Di. dalla quale risultino sempre specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente.

Il Servizio sociale professionale comunale, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico e le modalità di versamento della stessa.

La valutazione del caso, il progetto personalizzato e l'attivazione del servizio avvengono esclusivamente previa partecipazione dell'utente o di un suo tutore e la erogazione del servizio o della prestazione previa la sottoscrizione del consenso da parte dell'utente o del suo tutore informato sull'eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'accesso ai servizi sociosanitari avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato, da parte dell'Unità di Valutazione Integrate.

La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari deve essere corredata dal certificato ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica, va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, che provvedono, secondo la propria procedura, all'istruttoria del caso ed alla eventuale convocazione delle Unità di Valutazione Integrate.

Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità fisica o psichica.

La domanda corredata di ISEE e di DSU, deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale S01\_2, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Distretto Sanitario n.61 dell'ASL di Salerno e dai Servizi sociali professionali comunali per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione.

A tal fine, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale.

Al termine di ogni singola valutazione, e prima della emissione dell'atto di autorizzazione per la prestazione socio sanitaria in regime di domiciliarità, semi residenzialità e residenzialità, l'Assistente sociale del Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell'utente, che ne ha curato la presa in carico, comunica all'Ufficio di Piano il prospetto economico finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Acquisito l'impegno di spesa dell'Ambito S01\_2, sarà emesso l'atto formale di autorizzazione che sarà sottoscritto dal Direttore Responsabile del Distretto sanitario interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ambito S01\_2 o suo delegato, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'utente.

L'Ufficio di Piano, attraverso il Servizio Sociale Professionale, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

#### **ART. 6 - CONTROLLI**

L'Ufficio di Piano anche per il tramite degli uffici della Guardia di Finanza, controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

#### **ART. 7 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'Albo Pretorio del Comune Capofila ai sensi del D.lgs. 97/2016.